



# COMUNE DI FARA VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 del 01-08-2022

OGGETTO	CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ANNO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
---------	--

Oggi **uno** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 18:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
SPEROTTO MARIA TERESA	SINDACO	P
CANAGLIA ARFEO	VICE SINDACO-ASSESS	P
SAUGO GRAZIANO	ASSESSORE	P
SPEROTTO SABRINA	ASSESSORE	P
ZANETTI EMILIANO	ASSESSORE	A

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE DR. MACCHIA ANGELO.

SPEROTTO MARIA TERESA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ANNO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
---------	--

## LA GIUNTA COMUNALE

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- L'art. 118 della Costituzione laddove si sottolinea che “i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- L'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000: “I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- L'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000: “i Comuni... valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”;

Richiamato il Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2020;

Dato atto che:

- il citato Regolamento disciplina i criteri per la concessione, da parte del Comune, di contributi, sussidi e benefici economici in genere;
- l'entità dei benefici economici è annualmente quantificata in sede di bilancio nel rispetto dei limiti posti dalle norme sulla finanza pubblica ed è articolata in sede di PEG;
- la Giunta articola le singole attività specificandole in relazione ai programmi dell'Ente e ai bisogni che emergono dalla società;
- l'erogazione di contributi non deve avere né il carattere né i contenuti della sponsorizzazione di soggetti, attività, gruppi e simili;

Vista la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia che recita: *“Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...] In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”*;

Vista la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010,

convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevedendo che: *“Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei Comuni, i quali non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”. Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per “sponsorizzazione” si deve intendere la spesa effettuata per la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Per “contributi” si intendono gli esborsi effettuati dai Comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini. [...] I Comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo. In questi casi i Comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione. In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare “contributi” a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata. Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio. [...] I Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;*

Dato atto che la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita: [...] *giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”.* La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione;

Considerato che i benefici di cui al Regolamento comunale costituiscono una forma di sostegno alle attività e iniziative dei soggetti beneficiari, secondo i principi dell'art. 118 della Costituzione Italiana, concorrono a erogare servizi per la crescita del paese e non sono finalizzati a promuovere l'immagine dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che, ai sensi del Regolamento comunale, i benefici sono concessi avuto riguardo ai seguenti criteri generali:

- coerenza con la programmazione del Comune;
- incidenza sulle famiglie, sui bambini, sui giovani, sugli anziani e sulle categorie deboli;
- incidenza sull'economia e sul lavoro;
- incidenza sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini e del paese;
- incidenza sulla tutela dell'ambiente e del territorio;
- valore innovativo;
- valore culturale e formativo;
- valore sportivo;
- valore aggiunto per l'immagine del paese;
- ampiezza dell'ambito territoriale di interesse coinvolto e potenzialità della rete;

Dato atto che la Giunta può declinare, con proprio provvedimento, i criteri sopra esposti specificandoli, graduandoli, quantificandoli e attribuendo priorità temporali, emanando specifiche direttive che saranno rese pubbliche; la Giunta ha facoltà altresì di emanare bandi pubblici per uno o

più campi di intervento, contenenti le modalità ed i termini, nonché i requisiti necessari per la presentazione delle domande e gli specifici criteri di assegnazione dei benefici;

Dato atto che i contributi/benefici economici che il Comune di Fara Vicentino intende erogare per l'anno 2022 riguardano:

- contributi per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo;
- benefici economici a sostegno delle attività ordinarie (solo a fronte di un disavanzo tra entrate ed uscite relative all'ultimo bilancio consuntivo presentato);

Dato atto che non sono ammissibili ai benefici le seguenti spese:

- a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, per prestazioni personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate;
- b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- c) le spese per regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque;

Visto l'avviso pubblico relativo ai contributi da erogare nell'anno 2022, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di stanziare per l'assegnazione dei contributi un importo complessivo di € 21.000,00;

Ritenuto pertanto:

1. approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi e benefici economici anno 2022, comprensivo dei criteri di assegnazione – Allegato A;
2. approvare il modello di presentazione della richiesta di contributo o beneficio – Allegato A1;
3. incaricare il Responsabile del servizio competente ad adottare gli atti amministrativi conseguenti;

Dato atto che l'erogazione dei contributi comunali di cui alla presente deliberazione:

- non costituisce una sponsorizzazione, ma un sostegno rientrante tra le attività del Comune, svolte da un privato in forma sussidiaria;
- rispetta i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, poiché il Comune non potrebbe altrimenti organizzare le attività e/o iniziative svolte dalle associazioni, in quanto un'organizzazione diretta comporterebbe una spesa non sostenibile sia dal punto di vista delle risorse economiche che da quello delle risorse umane a disposizione;

Assunti pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica del Responsabile dell'Area Finanziaria/Amministrativa;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate, di approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi e benefici economici anno 2022, comprensivo dei criteri di assegnazione – Allegato A;
2. di approvare il modello di presentazione della richiesta di contributo o beneficio – Allegato A1;
3. di demandare al Responsabile del Servizio competente ogni operatività pertinente al presente atto, ivi compreso l'impegno di spesa;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 58 del 01-08-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ANNO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**F.to SPEROTTO MARIA TERESA**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to DR. MACCHIA ANGELO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ANNO 2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO**

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-08-22

Il Responsabile del servizio  
F.to STRAZZABOSCO SABRINA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ANNO  
2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO**

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 01-08-22

Il Responsabile del servizio  
F.to STRAZZABOSCO SABRINA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente  
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del  
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 del 01-08-2022

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ANNO  
2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO**

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 04-08-2022 fino al 19-08-2022 con numero di registrazione 388.

Comune di Fara Vicentino li 04-08-  
2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 del 01-08-2022

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ANNO  
2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 14-08-2022 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fara Vicentino li 15-08-  
2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

## **Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi e benefici economici anno 2022**

### *Art. 1*

#### *Finalità*

Nel rispetto del vigente *Regolamento comunale per la concessione di benefici economici e materiali*, del Comune di Fara Vicentino, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2020, viene emanato il presente avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per l'attività anno 2022, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 01.08.2022

Si evidenzia che le richieste avanzate con riferimento al presente bando, ove ammissibili, concorreranno alla concessione dei contributi subordinatamente al finanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale del relativo capitolo di bilancio in funzione delle esigenze, priorità e risorse complessivamente disponibili.

### *Art. 2*

#### *Tipologia dei contributi*

I contributi ordinari di cui al presente bando, con riferimento al vigente *Regolamento comunale per la concessione di benefici economici e materiali* sono i seguenti:

**lettera a): contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo;**

**lettera b): benefici economici a sostegno delle attività ordinarie** (solo a fronte di un disavanzo tra entrate ed uscite relative all'ultimo bilancio consuntivo presentato)

Ai sensi dell'art. 6 c. 4 non sono ammissibili ai benefici le seguenti spese:

- a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, per prestazioni personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da questi sostenute a nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate;
- b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- c) le spese per regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di chiunque.

Tra i contributi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) non sussistono incompatibilità.

### *Art. 3*

#### *Soggetti ammessi al contributo per il sostegno delle attività svolte*

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale, possono accedere ai benefici i soggetti che svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione del territorio e dell'economia locale.

In particolare, possono presentare la domanda di contributo:

1. le Associazioni con sede nel Comune di Fara Vicentino e/o che svolgono la loro attività nel Comune di Fara Vicentino;

2. le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere affiliate, alla data del 01 gennaio 2022, ad una federazione riconosciuta dal CONI;

2. avere sede nel territorio del Comune di Fara Vicentino e/o svolgere la loro attività nel Comune di Fara Vicentino alla data del 01 gennaio 2022.

3. i Comitati/Associazioni Genitori delle Scuole primarie e secondaria aventi sede nel territorio del Comune di Fara Vicentino.

#### Art. 4

##### *Criteria di assegnazione per i soggetti ammessi al contributo*

##### *per il sostegno delle attività svolte*

La liquidazione dei contributi di cui alla lettera a) (*contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo*) è subordinata alla non sussistenza di un avanzo nel bilancio dell'iniziativa.

La liquidazione dei contributi di cui alla lettera b) (*benefici economici a sostegno delle attività ordinarie*) è subordinata alla non sussistenza di un avanzo di bilancio.

L'Amministrazione ha stanziato a bilancio, per l'erogazione dei contributi di cui al presente avviso, un importo complessivo di € 21.000,00, così ripartito nei seguenti settori di intervento, come previsti dal Regolamento comunale:

##### FATTISPECIE 1

- attività di tutela e promozione dei diritti umani ed iniziative umanitarie;
- attività culturali, celebrazioni istituzionali e della memoria;
- attività di tutela e valorizzazione ambientale, del paesaggio, dei beni architettonici e dei monumenti e siti archeologici ricadenti anche al di fuori del territorio comunale ma connessi alla storia locale;
- attività di promozione dei prodotti locali;
- attività di sviluppo economico industriale, commerciale, artigianale e turistico;
- attività volte alla sicurezza del cittadino e della città in genere;

importo stanziato € 3.500,00

di cui il 50% per contributi di cui alla lettera a) (*contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo*)

e il 50% per contributi di cui alla lettera b) (*benefici economici a sostegno delle attività ordinarie*)

## FATTISPECIE 2

- attività sportive e per il tempo libero;

importo stanziato € 6.500,00

di cui il 50% per contributi di cui alla lettera a) (contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo)

e il 50% per contributi di cui alla lettera b) (benefici economici a sostegno delle attività ordinarie)

## FATTISPECIE 3

- attività scolastiche, formative, di orientamento scolastico;
- attività prescolastiche e per il tempo libero dei bambini;

importo stanziato € 11.000,00

di cui il 50% per contributi di cui alla lettera a) (contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo)

e il 50% per contributi di cui alla lettera b) (benefici economici a sostegno delle attività ordinarie)

Nel caso in cui, all'interno di ogni fattispecie delle tre sopra indicate, l'importo previsto per i contributi di cui alla lettera a) sia maggiore rispetto a quanto deve essere effettivamente erogato, l'eccedenza andrà ad aumentare l'importo stanziato per i contributi di cui alla lettera b) e viceversa.

Ciascun stanziamento sarà distribuito proporzionalmente al punteggio ottenuto dai singoli richiedenti, che viene assegnato sulla base dei seguenti criteri:

### **1. Associazioni**

- Target dell'utenza: max 25 punti
  - 10 punti se attività rivolta ai soci/interessati
  - 25 punti se attività rivolta all'intera collettività
- Gratuità delle attività per i cittadini: 10 punti (assegnati solo in caso di gratuità)
- Periodicità delle attività: 10 punti (assegnati solo in caso di periodicità delle attività nell'anno solare)
- Numero soci/iscritti residenti nel Comune di Fara Vicentino: max 20 punti
  - 10 punti se inferiore o uguale a 20
  - 15 punti se compreso tra 21 e 40
  - 20 punti se superiore o uguale a 41
- Organizzazione di attività di interesse per la comunità: 35 punti (assegnati solo in caso di organizzazione di attività di interesse per la comunità)

### **2. Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche**

- Numero soci/iscritti residenti nel Comune di Fara Vicentino: max 20 punti

- a. 10 punti se inferiore o uguale a 20
  - b. 15 punti se compreso tra 21 e 40
  - c. 20 punti se superiore o uguale a 41
- b) Rilevanza: max 30 punti
- a. 10 punti se rilevanza a livello locale/provinciale
  - b. 30 punti se rilevanza a livello nazionale/mondiale
- c) Soggetti interessati:
- a. Attività svolte a favore di bambini: 20 punti (assegnati solo in caso di attività svolte a favore di bambini di età inferiore a 10 anni)

### **3. Comitati/Associazioni Genitori**

- a) numero di bambini residenti frequentati il plesso scolastico alla data del 01 gennaio 2022.

In ogni caso l'importo del contributo erogato non potrà essere superiore al disavanzo rilevato dall'ultimo bilancio consuntivo presentato, né potrà essere superiore al disavanzo dall'evento o attività.

#### *Art. 5*

##### *Istruttoria e erogazione dei contributi*

L'istruttoria verrà condotta dal Responsabile del procedimento, che procederà, in prima istanza, a verificare la completezza delle richieste pervenute.

Effettuerà tutti i controlli necessari per verificare la veridicità di quanto attestato nella domanda di contributo e nella documentazione a corredo.

Il Comune di Fara Vicentino si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'erogazione dei contributi straordinari senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

#### *Art. 6*

##### *Presentazione delle domande*

Le domande dovranno pervenire al Comune di Fara Vicentino esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo pec [faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net) **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.08.2022.**

Le domande dovranno necessariamente contenere i dati richiesti, pena l'esclusione. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o pervenute fuori termine.

Le domande di ammissione ai contributi devono essere presentate utilizzando il modello allegato (Allegato A1), che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, alle domande di contributo di cui alla lettera a) **contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo**, dovranno essere allegati:

- a) relazione dettagliata dell'iniziativa con rendiconto economico firmati dal legale rappresentante;
- b) copie delle fatture quietanzate, od altro documento valido fiscalmente, a dimostrazione della spesa sostenuta. Nel caso in cui le spese siano ancora da effettuare, il beneficiario potrà presentare la documentazione richiesta dal presente punto anche successivamente e comunque prima dell'erogazione del contributo.

Alle domande di cui alla lettera b) **benefici economici a sostegno delle attività ordinarie**, dovranno essere allegati:

- a) programma delle attività svolte/da svolgere nell'anno 2022;
- b) bilancio consuntivo (ultimo approvato).

#### *Art. 7*

##### *Tutela della privacy*

Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", al Comune di Fara Vicentino, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo, in virtù dell'informativa privacy disponibile tra i documenti allegati.

ALLEGATO A1)

Al Comune di Fara Vicentino

Piazza Arnaldi, 1

36030 Fara Vicentino

OGGETTO: Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi e benefici economici anno 2022 –  
Richiesta

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
rappresentante del seguente ente-associazione-comitato:

Denominazione:	
Sede in	Prov.
Via/Piazza	n.
Tel.	
e-mail	
Codice fiscale	Partita Iva

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

### CHIEDE

ai sensi dell'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi e benefici economici per l'anno 2022 e del Regolamento del Comune di Fara Vicentino per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con delibera C.C. n. 26 del 31.07.2020:

(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

- LETTERA A) Un contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo**
- LETTERA B) Benefici economici a sostegno delle attività ordinarie** (solo a fronte di un disavanzo tra entrate ed uscite relative all'ultimo bilancio consuntivo presentato)

A tal fine dichiara:

**1. Per le Associazioni:**

(BARRARE LA CASELLA SE RICORRE LA FATTISPECIE E COMPLETARE)

- L'attività svolta è rivolta ai soci/ interessati  
*oppure*
- L'attività svolta è rivolta all'intera collettività
  
- E' prevista la gratuità delle attività per i cittadini
- L'attività è svolta con periodicità nell'anno solare
- Numero soci/iscritti residenti nel Comune di Fara Vicentino: \_\_\_\_\_
- L'attività è di interesse per la comunità

**2. Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche**

(BARRARE LA CASELLA SE RICORRE LA FATTISPECIE E COMPLETARE)

- Numero soci/iscritti residenti nel Comune di Fara Vicentino: \_\_\_\_\_
  
- L'attività sportiva è di rilevanza locale/provinciale  
*oppure*
- L'attività sportiva è di rilevanza nazionale/mondiale
  
- L'attività è svolta anche a favore di bambini di età inferiore a 10 anni
  
- L'Associazione è affiliata, alla data del 01 gennaio 2022, ad una federazione riconosciuta dal CONI e ha sede nel territorio del Comune di Fara Vicentino e/o svolgere l'attività nel Comune di Fara Vicentino alla data del 01 gennaio 2022

**3. Per i Comitati/Associazioni Genitori**

- numero di bambini residenti frequentati il plesso scolastico alla data del 01 gennaio 2022: \_\_\_\_\_

DICHIARA INOLTRE (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

- che l'ente rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati;
- che si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per le attività statutarie e per l'attuazione del programma presentato;

Per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600

- che il soggetto eventualmente beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e pertanto **deve** essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo comunale in oggetto;
- che l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto **non deve** essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo comunale in oggetto;
- **deve** essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale;
- **non deve** essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale.

La eventuale riscossione del contributo verrà effettuata a mezzo bonifico presso la Banca \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_ sul seguente conto corrente:

IBAN \_\_\_\_\_

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- fotocopia valido documento di identità del sottoscrittore

INOLTRE:

- PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO di cui alla lettera a) **contributo per eventi o attività di rilevante interesse per la collettività, ovvero di rilevante significato civico, economico, sociale, occupazionale, culturale, religioso e sportivo:**
  - a) relazione dettagliata dell'iniziativa con rendiconto economico firmati dal legale rappresentante;
  - b) copie delle fatture quietanzate, od altro documento valido fiscalmente, a dimostrazione della spesa sostenuta. Nel caso in cui le spese siano ancora da effettuare, il beneficiario potrà presentare la documentazione richiesta dal presente punto anche successivamente e comunque prima dell'erogazione del contributo.
- PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO di cui alla lettera b) **benefici economici a sostegno delle attività ordinarie:**
  - a) programma delle attività svolte/da svolgere nell'anno 2022;
  - b) bilancio consuntivo (ultimo approvato).

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento U.E. 2016/679

I dati personali conferiti a questa Amministrazione sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR), divenuto applicabile dal 25.05.2018.